

Lotto 2

**CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA
ASSICURATIVA**

**INCENDIO
PATRIMONIO IMMOBILIARE**

COMUNE DI PISOGLNE (BS)

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto ad eccezione eventualmente per la presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Qualora nel testo di polizza siano riportate le seguenti denominazioni, ad esse le parti attribuiscono il significato qui precisato.

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- per “*Assicurazione*”: il contratto di assicurazione;
- per “*Polizza*”: il documento che prova l'assicurazione;
- per “*Contraente*”: il Comune di Pisogne, che stipula l'assicurazione;
- per “*Assicurato*”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per “*Compagnia o Società*”: la Compagnia Assicuratrice;
- per “*Broker*”: La Nord Broker S.r.l. quale mandatario incaricato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto;
- per “*Premio*”: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- per “*Rischio*”: la probabilità del verificarsi del sinistro;
- per “*Sinistro*”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per “*Indennizzo*”: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- per “*Scoperto*”: percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- per “*Franchigia*”: parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato;
- per “*Massimale per Sinistro*”: la massima esposizione della Società per ogni sinistro;
- per “*Annualità Assicurativa*”: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
- per “*Regola Proporzionale*”: se l'assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art. 1907 del C.C.);
- per “*Valore Intero*”: forma di assicurazione che copre l'intero valore delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale;
- per “*Primo Rischio assoluto*”: forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. INCENDIO - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

2. ESPLOSIONE - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

3. SCOPPIO - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio.

4. IMPLOSIONE - repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi;

5. BANG SONICO - onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica;

6. FABBRICATO - tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o aperte su uno o più lati o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli, gallerie o passaggi coperti di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, affreschi, statue, bassorilievi, altorilievi, dipinti murali, mosaici, graffiti, murales. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e nell'area degli impianti sportivi nonché capannoni pressostatici, tensostrutture e simili nonché fabbricati costruiti totalmente o parzialmente in materiali combustibili. S'intendono altresì compresi nella presente definizione le mura, i muri di cinta, recinzioni, cancellate, fontane.

7. CONTENUTO - Beni mobili in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

Macchinari e attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati. Macchinari - attrezzature - apparecchiature - strumentazione in genere. Attrezzature per la misurazione della temperatura (aria - acqua), per rilevamenti ambientali ed indagini igienico sanitarie.

Attrezzature e apparecchiature tecniche: edili - da giardino - per falegnameria - elettriche - meccaniche. Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, oggetti d'arte, tappeti, il tutto anche d'antiquariato.

Biancheria, coperte, indumenti, vasellame, cristalleria, posateria, elettrodomestici, frigoriferi, congelatori, fabbricatori ghiaccio, attrezzature e apparecchiature di cucina, distributori automatici di cibi e bevande, alimentari, materiale di consumo e merci.

Attrezzature e apparecchiature per la pulizia, lavanderia, guardaroba, sartoria. Attrezzature e apparecchiature e loro accessori: audiovisive - radio - TV - ricetrasmittenti - fotografiche.

Materiale farmaceutico e di medicazione. Macchine d'ufficio, elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, impianti telefonici e interfonici, attrezzature antinfortunistiche, impianti di prevenzione e di allarme, impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, cassonetti ed impianti di raccolta, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, ventilatori,

umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti.

Quant'altro di simile normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, compresi gli indumenti di normale uso di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori inoltre, se il Contraente non è il proprietario dei locali e gli stessi sono in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente, le addizioni e le migliorie apportate ai locali.

8. ESPLODENTI - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

9. INFIAMMABILI - Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

10. MERCI SPECIALI -

- celluloidi (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

11. INCOMBUSTIBILITÀ - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

12. TETTO - L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

13. SOLAIO - E' il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

14. OPERE D'ARTE: oggetti d'arte, affreschi, quadri, dipinti, mosaici, statue, raccolte d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico.

UBICAZIONE, DESCRIZIONE ED USO DELLE COSE ASSICURATE

Premesso che l'amministrazione del Comune contraente è proprietaria (o ha in locazione) fabbricati per la grande maggioranza costruiti e coperti in cemento armato e/o materiali incombustibili, con solai ed armature del tetto anche in materiali combustibili, destinati a tutte le attività comunali come uffici, musei, teatri, pinacoteche, biblioteche, scuole, ecc.:

SI ASSICURANO

1)	Fabbricati di proprietà ovunque dislocati (anche in uso a terzi ed a qualsiasi attività adibiti) o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.	Euro 23.740.595,65
2)	Patrimonio immobiliare costituito da MALGHE, STALLE, RIFUGI ALPINI e FABBRICATI AGRICOLI di proprietà ovunque dislocate (anche in uso a terzi) o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.	Euro 697.630,78
3)	Contenuto di proprietà (anche se in uso a terzi), temporanea o definitiva, in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente, ovunque dislocato nell'ambito dei fabbricati di cui alla part.1) e 2), sottotetto di edifici o tettoie, ivi compresi infiammabili e merci speciali.	Euro 778.490,34
4)	Opere d'arte sopra oggetti d'arte, affreschi, quadri, dipinti, mosaici, statue, raccolte d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico, siti nella Chiesa Romanino, ubicata in Pisogne, Via Romanino e nel Municipio di Pisogne, Via Vallecamonica n°2.	Euro 1.000.000,00
5)	Ricorso terzi	Euro 1.000.000,00

CALCOLO DEL PREMIO

Partite	Somme assicurate	Tasso Lordo pro mille	Premio Lordo
1)	Euro 23.740.595,65		Euro
2)	Euro 697.630,78		Euro
3)	Euro 778.490,34		Euro
4)	Euro 1.000.000,00		Euro
5)	Euro 1.000.000,00		Euro
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO			Euro

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopraccitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Le eventuali rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C..

Il rischio di cui al presente capitolato dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 30-06-2022. La Società aggiudicataria avrà il diritto al pagamento del premio annuo, o rata di premio, entro i 60 giorni successivi all'effetto della copertura.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker.

Art.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa entro 30 gg. dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Periodo di assicurazione

La presente polizza ha durata dalle ore 24:00 del 30-06-2022 alle ore 24:00 del 31-12-2025 data in cui la polizza stessa cesserà automaticamente senza obbligo di invio della disdetta da una all'altra Parte. Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo dal 30-06-2022 al 31-12-2022 e successivamente dovrà essere corrisposto su base annua.

Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo a partire dalla scadenza del 31-12-2023, mediante lettera Raccomandata A.R. da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'Art. 106 Comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza finale della polizza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio sarà versato in relazione al periodo richiesto e dovrà essere espresso in dodicesimi del premio annuo anticipato e verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Art.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.9 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 11 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'Art. 23.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido refrigerante, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalla clausola "Ricorso Terzi".

Art. 13 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 19 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 16;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento

stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

- II. **Contenuto** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il contenuto di cui al punto II - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 22 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
- c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

GARANZIE AGGIUNTIVE

- COLPA GRAVE
- CADUTA AEROMOBILI
- ONDA SONICA
- SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO
- FENOMENO ELETTRICO
- RICOSTRUZIONE ARCHIVI
- AUTOCOMBUSTIONE
- IMPLOSIONE
- DANNI CONSEGUENZIALI
- PARIFICAZIONE DEI DANNI
- COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
- OGGETTI D'ARTE - DETERMINAZIONE DEL DANNO - RESTAURI
- RIMBORSO ONORARI PERITI
- ORDINANZE DELL'AUTORITÀ' - ONERI DI URBANIZZAZIONE
- RICORSO TERZI
- FUMO, GAS E VAPORE
- URTO VEICOLI
- CRISTALLI
- ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI
- EVENTI ATMOSFERICI
- GRANDINE
- GELO
- ACQUA CONDOTTA
- COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)
- ACQUA PIOVANA
- EVENTI SOCIO-POLITICI
- MERCI IN REFRIGERAZIONE
- SOVRACCARICO NEVE
- INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
- TERREMOTO
- SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI

GARANZIE AGGIUNTIVE

COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'art. 12 c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato.

CADUTA AEROMOBILI

A completamento di quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

ONDA SONICA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Particolari, precisazioni e simili dattiloscritte. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo percentuale di cui all'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".

FENOMENO ELETTRICO

A deroga dell'articolo 12 lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici, nonché elettrodomestici in genere, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato nel limite della somma prevista nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- c) alle lampadine elettriche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione del disposto dell'art.1907 C.C. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche se su supporti magnetici, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

IMPLOSIONE

Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

Sono esclusi i danni al macchinario o all'impianto nel quale si sia verificata una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale.

DANNI CONSEGUENZIALI

Ad integrazione dell'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

PARIFICAZIONE DEI DANNI

Fermo quanto stabilito dall'art.11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

A deroga dell'art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;

- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) c) d) la Società, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art.21) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza degli importi previsti nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".

OGGETTI D'ARTE - DETERMINAZIONE DEL DANNO – RESTAURI

Relativamente agli *Oggetti d'arte*, l'ammontare del danno si determina:

- 1) in caso di danno totale, stimando il valore dei beni assicurati colpiti da sinistro, al momento del sinistro stesso;
- 2) in caso di danno parziale:
 - a) stimando il valore del bene assicurato colpito da sinistro nel modo indicato nel punto 1);
 - b) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene danneggiato in stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;
 - c) stimando l'eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro;
 - d) stimando il valore ricavabile dalle parti sostituite.

L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo **b)** e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come da paragrafo **c)**, dedotto l'importo stimato come da paragrafo **d)**.

Tale indennizzo non potrà comunque essere superiore a quanto stimato come da paragrafo **a)**.

RIMBORSO ONORARI PERITI

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Condizione particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 21) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del codice Civile.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

ORDINANZE DI AUTORITA' - ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento;

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 21) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza dell'importo previsto nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- le Società le quali rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

Il massimale previsto nella partita 5) si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e due volte lo stesso massimale per annualità assicurativa.

FUMO, GAS E VAPORE

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti che l'urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via può cagionare alle cose garantite con le partite tutte, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

CRISTALLI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati, installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì le rotture

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge.
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato ad esercitare verso i terzi responsabili del danno il diritto di rivalsa che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile.

ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati ed alle relative pertinenze da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli Enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua;
 - gelo, neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - grues, cavi aerei e consimili;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto e fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".

GRANDINE

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e fibrocemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

GELLO

La società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo previsto nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo" e senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.

COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (ove esistenti)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo", e senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.

ACQUA PIOVANA

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo".

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

EVENTI SOCIO-POLITICI (vedesi nota seguente sulla Garanzia TERRORISMO)

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo ^(vedesi nota seguente) e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione", se presente);
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse però oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

PRECISAZIONE SULLA GARANZIA TERRORISMO:

Per ATTO DI TERRORISMO si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili. Inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Agli effetti della garanzia Terrorismo è previsto:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, del 10% dell'ammontare dell'indennizzo, con un minimo di euro 2.500,00=.
- In nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 30% del capitale assicurato per singola ubicazione e per partita di rischio, con il massimo di Euro 3.000.000,00=.
- La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia pre-stata con la presente clausola (Terrorismo), con preavviso di quindici giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.
- In occasione di atti di Terrorismo di cui alla presente garanzia, sono da intendersi escluse dall'indennizzo:
 - perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche. Per contaminazione si intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
 - perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio (es. elettricità, gas, acqua, comunicazioni).

MERCI IN REFRIGERAZIONE (ove esistenti)

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti:
 - a) a sinistri indennizzabili a termini delle condizioni di assicurazione;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro."

SOVRACCARICO DI NEVE

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanga e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane e fognarie) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- b) a enti mobili all'aperto.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti sotto la voce "INONDAZIONI, ALLUVIONI e ALLAGAMENTI" nelle apposite sezioni di Polizza denominate: "FRANCHIGIE PER SINISTRO" e "LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNUALITÀ".

TERREMOTO

La società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia l'art. 12 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

La Società non risponde dei danni:

- causati da eruzioni vulcaniche, da maremoto;

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente estensione di garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti stabiliti in polizza.

SMOTTAMENTI, FRANAMENTI CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di:

- smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta di massi, comunque occasionati, purché tali eventi non siano stati determinati da terremoto.

CONDIZIONI PARTICOLARI

- COSE DI TERZI
- CLAUSOLA BROKER
- CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE
- BUONA FEDE
- TERMINI AVVISO SINISTRO
- DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI
- SOMMA ASSICURATA E SUE VARIAZIONI – REGOLAZIONE DEL PREMIO
- LEEWAY CLAUSE
- ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
- RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
- ANTICIPO SULLE INDENNITÀ
- RISARCIMENTI SEPARATI
- SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI
- CONTENUTO PRESSO TERZI
- ESCLUSIONI ENTI ASSICURATI
- MODIFICHE E TRASFORMAZIONI
- DEROGA ALLA DICHIARAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI
- PRECISAZIONI
- COMUNICAZIONE SINISTRI
- COASSICURAZIONE E DELEGA
- FRANCHIGIE PER SINISTRO
- LIMITE DI INDENNIZZO

CONDIZIONI PARTICOLARI

COSE DI TERZI

La presente polizza é stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker NORD BROKER S.r.l., incaricato dal Comune di Pisogne, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi ed agli usi di mercato, dalla Compagnia di assicurazione aggiudicataria dell'appalto mediante la liquidazione, in occasione dell'incasso dei premi assicurativi, di una parte delle provvigioni che vengono riconosciute alla propria rete agenziale per la conclusione dei contratti assicurativi. La remunerazione del broker dovrà essere prevista nella misura non inferiore al 10% del premio imponibile per le Polizze di cui ai Lotti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7). Tale compenso, percepito dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non potrà pertanto in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente Appaltante.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ. Il Broker provvederà alla rendicontazione con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori.

CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

BUONA FEDE

In deroga a quanto stabilito dalle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE" la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

TERMINI AVVISO SINISTRO

I termini di avviso del sinistro indicati all'art. 16) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono estesi, a parziale deroga dell'art.1913 C.C., a 30 giorni (trenta).

DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica dell'art. 16) e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

SOMMA ASSICURATA E SUE VARIAZIONI – REGOLAZIONE DEL PREMIO

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dal successivo Articolo denominato “*Leeway Clause*” della presente Polizza, le somme assicurate con la presente Polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori di aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso;
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ad il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita Appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita Appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

LEEWAY CLAUSE

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) Agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a tersi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accette come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazioni interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex Art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dal precedente Articolo denominato "SOMMA ASSICURATA E SUE VARIAZIONI – REGOLAZIONE DEL PREMIO" della presente Polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di Polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'Art.1907 C.C. limitatamente dell'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C.

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'Art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i CONTENUTI, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni e fatto salvo quanto previsto al precedente articolo "LEEWAY CLAUSE":

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse;
- b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";
- 2) agli effetti dell'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari in stato di attività o di inattività temporanea;
- 5) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali e Enti pubblici o similari verso i quali l'Assicurato presta i propri servizi, nonché verso clienti, fornitori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente salvo il caso di dolo. Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

ANTICIPO SULLE INDENNITÀ

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto non superiore ad Euro 2.500.000,00=, e pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00=.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

RISARCIMENTI SEPARATI

Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto art. 20), per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

CONTENUTO PRESSO TERZI

Il Contenuto assicurato si intende garantito, sino al 10% dell'importo indicato, anche quando si trovi presso Terzi o in locazione, comodato, uso e comunque in disponibilità del Contraente oppure sia in conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni.

ESCLUSIONE ENTI GIÀ ASSICURATI

Sono esclusi dalle garanzie di polizza gli enti appoggiati a contratti Leasing qualora già coperti con apposita assicurazione comprendente i rischi assicurati con la presente polizza.

MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamento, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, perché ciò non costituisce aggravamento di rischio.

DEROGA ALLA DICHIARAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art.22 delle Norme che regolano l'assicurazione, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato provvederà a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati solo in caso di sinistro.

PRECISAZIONI

Si prende atto tra le parti e si pattuisce che quanto stabilito dalle condizioni aggiuntive contenute nella presente sostituisce ogni altra disposizione contrattuale inerente i medesimi argomenti. Pertanto qualsiasi regolamentazione incompatibile con quanto così disciplinato, dovrà intendersi priva di effetto.

COMUNICAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a fornire un dettagliato e preciso resoconto dei dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dei sinistri denunciati, con indicazione dei liquidati, riservati e senza seguito) relativamente ad ogni annualità assicurativa, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

FRANCHIGIE PER SINISTRO

FENOMENO ELETTRICO	EURO 500,00=.
URTO VEICOLI	EURO 300,00=.
CRISTALLI	EURO 300,00=.
EVENTI ATMOSFERICI	SCOPERTO del 10% per sinistro, con una franchigia minima di Euro 2.000,00= per singolo fabbricato e contenuto.
GRANDINE	EURO 1.000,00=.
GELO	EURO 1.000,00=.
EVENTI SOCIOPOLITICI	SCOPERTO del 10% per sinistro, con una franchigia minima di Euro 2.000,00= per singolo fabbricato e contenuto. Vedasi clausola interna per limiti sulla Garanzia Terrorismo..
ACQUA CONDOTTA	EURO 500,00=.
ACQUA PIOVANA	EURO 500,00=.
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE...	EURO 500,00=.
MERCI IN REFRIGERAZIONE.....	SCOPERTO del 10% per sinistro con un minimo di EURO 250,00=.
SOVRACCARICO NEVE	SCOPERTO del 10% per sinistro con una franchigia minima di EURO 2.500,00= per singolo fabbricato.
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	SCOPERTO del 10% per sinistro con una franchigia minima di EURO 5.000,00= per singolo fabbricato e contenuto.
TERREMOTO.....	SCOPERTO del 10% per sinistro con una franchigia minima di EURO 10.000,00 e massima di Euro 50.000,00=.
SMOTTAMENTI, FRANAMENTI E CEDIMENTI, CADUTA MASSI	SCOPERTO del 10% per sinistro con una franchigia minima di EURO 2.500,00=.
SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIE ACQUA CONDOTTA E COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE..	EURO 500,00=.

CASSONETTI COSTRUITI IN FERRO O PLASTICA
ADIBITI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E/O ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SCOPERTO del 10% per sinistro con un
minimo di Euro 250,00=.

LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNUALITÀ

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	EURO 250.000,00=.
FENOMENO ELETTRICO	EURO 75.000,00=.
RIMBORSO ONORARI PERITI	EURO 25.000,00=.
ORDINANZE AUTORITA' ONERI DI URBANIZZAZIONE	EURO 50.000,00=.
CRISTALLI	EURO 50.000,00=.
EVENTI ATMOSFERICI	80% capitale assicurato (per singolo fabbricato e contenuto)
GRANDINE	EURO 100.000,00=.
GELO	EURO 100.000,00=.
ACQUA PIOVANA	EURO 100.000,00=.
ACQUA CONDOTTA	EURO 100.000,00=.
EVENTI SOCIO-POLITICI	80% capitale assicurato (per singolo fabbricato e contenuto)
MERCI IN REFRIGERAZIONE.....	EURO 25.000,00=.
SOVRACCARICO NEVE	30 % Somma Assicurata per sinistro e annualità, con un sottolimito, per singolo sinistro, del 40% per singola ubicazione, con il limite in aggregato per sinistro/anno e per tutti i fabbricati di Euro 1.000.000,00.
INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI	30 % Somma Assicurata per sinistro e annualità, con un sottolimito, per singolo sinistro, del 40% per singola ubicazione, con il massimo per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni di EURO 1.000.000,00
TERREMOTO.....	40 % Somma Assicurata per sinistro e annualità, con un sottolimito, per singolo sinistro, del 50% per singola ubicazione, con il limite in aggregato per sinistro/anno e per tutti i fabbricati di Euro 1.000.000,00.

LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNUALITÀ

SMOTTAMENTI, FRANAMENTI E CEDIMENTI,
CADUTA MASSI

40% del valore di ricostruzione
a nuovo di ciascun fabbricato
assicurato e relativo contenuto, con
il limite in aggregato per
sinistro/anno e per tutti i fabbricati
di Euro 500.000,00.

SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI
E/O ROTTURA PER LE GARANZIE ACQUA CONDOTTA
E COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE..... EURO 60.000,00=.

COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

a) Monete, biglietti di banca, etc..... EURO 10.000,00=.

Complessivamente per i punti

b) Archivi, documenti, etc.

c) Schede, dischi, nastri, etc

d) Modelli, stampi, garbi, etc EURO 100.000,00=.

e) Quadri, dipinti, etc EURO 1.000.000,00=.

CASSONETTI COSTRUITI IN FERRO O PLASTICA
ADIBITI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E/O ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....

SCOPERTO DEL 10% per
sinistro con un minimo di Euro
250,00=. ed un limite di massimo
risarcimento annuo di Euro
15.000,00=

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETÀ ASSICURATRICE

.....